

Circolare del 29 maggio 2003

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali
Circolare F.L. 19/2003

Oggetto: Conversione in legge 116 del 20 maggio 2003 del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50. Disposizioni di interesse per gli enti locali.

1. Premessa.

La legge di conversione del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, ha introdotto numerose disposizioni di interesse per gli enti locali. Le novità consentono la corretta programmazione e la proficua gestione dell'azione amministrativa per l'esercizio 2003. Più in particolare vengono assicurate le indispensabili condizioni di funzionalità a tutti gli enti locali rimuovendo alcune significative problematiche emerse all'inizio dell'anno, in parte riconducibili alla ancora incompiuta attuazione della recente riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione.

Di seguito vengono illustrate le principali innovazioni apportate, ordinate per tema.

2. Mancata approvazione di documenti contabili.

L'articolo 1-quater, al comma uno, dispone l'applicazione anche per l'esercizio finanziario 2003 delle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento di cui all'art. 141, comma 1, lettera c) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.O.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Come per il decorso anno, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2003, i competenti Uffici territoriali del Governo avvieranno le opportune intese con gli enti locali per acquisire - ai fini dei successivi atti di competenza - tempestiva notizia dell'avvenuta approvazione alla scadenza - 30 maggio - del documento contabile.

In caso negativo e laddove gli enti locali non abbiano provveduto ad adeguare lo statuto alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 3, del citato decreto legge n. 13 del 2002, i competenti Uffici territoriali del Governo dovranno curare i seguenti adempimenti:

- a) nell'ipotesi in cui lo schema di bilancio risulti già predisposto dalla giunta, dovranno assegnare al consiglio, con atto notificato ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per l'adozione della relativa deliberazione;
- b) nell'ipotesi di mancata predisposizione dello schema del bilancio da parte della giunta, dovranno nominare un commissario per la predisposizione dell'atto d'ufficio e, successivamente a detta predisposizione, assegnare al consiglio un termine per la sua deliberazione con l'esplicita avvertenza che si procederà in via sostitutiva in caso di omissione dell'adempimento. Verificatasi quest'ultima circostanza, il bilancio verrà deliberato dal commissario ad acta e dovrà essere avviata la procedura di scioglimento del consiglio.

Laddove, invece, gli enti locali abbiano provveduto con norma statutaria a disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, gli enti interessati dovranno dare tempestiva comunicazione della conclusione dell'intervento sostitutivo interno al competente Ufficio territoriale del Governo, che avvierà la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Si soggiunge che lo stesso articolo 1-quater introduce al comma 2 una nuova disposizione concernente gli effetti della mancata approvazione delle deliberazioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'articolo 193 del T.U.O.E.L. Infatti, viene disposto che la procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 13 del 2002 si applica per l'esercizio finanziario 2003 anche all'ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato articolo 193 del T.U.O.E.L.

Ai fini dell'eventuale attivazione della procedura sostitutiva relativamente a tale ultima fattispecie, si richiamano le modalità di intervento già esposte per l'ipotesi di mancata approvazione del bilancio.

3. Disposizioni in materia di "patto di stabilità interno".

Il decreto-legge introduce modifiche ed integrazioni alla normativa concernente il patto di stabilità interno, sia per quanto attiene alle risultanze della gestione 2002, che per quanto attiene al corrente esercizio 2003. Le modifiche apportate hanno tenuto conto, infatti, di alcune difficoltà obiettive che avrebbero potuto seriamente condizionare il rispetto dei vincoli dettati nell'ambito del patto di stabilità.

In particolare:

- a) il comma 12 dell'articolo 1-quater rettifica, parzialmente, le modalità di calcolo del disavanzo finanziario (rectius saldo finanziario) del trascorso esercizio 2002 - recate dal comma 1 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) - consentendo di escludere dal calcolo le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative. Il nuovo criterio consente una differente individuazione dell'obiettivo del saldo e, conseguentemente, una diversa individuazione degli enti inadempienti per il trascorso esercizio;
- b) il comma 13 dell'articolo 1-quater permette agli enti locali di ottemperare all'obbligo di riassorbire gli eventuali scostamenti della gestione di cassa rispetto alle previsioni trimestrali intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria. Tale disposizione modifica espressamente la norma previgente, recata dal comma 17 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), la quale, al fine di riassorbire i suddetti scostamenti, imponeva la limitazione dei pagamenti in misura pari all'ammontare di quelli effettuati alla stessa data ed allo stesso titolo nell'anno 2001, rischiando di condizionare fortemente la capacità gestionale degli enti;
- c) l'articolo 1-quinquies introduce, mediante un'integrazione all'articolo 29 della legge finanziaria per il 2003, una valutazione di

equità per gli enti locali di nuova istituzione negli anni 2002 e 2003, per i quali non risulta possibile operare il confronto con i dati relativi all'anno 2001, per mancanza degli stessi, visto che in tale anno l'ente locale non era ancora operante. La disposizione prevede che, in tale caso, l'ente sia equiparato ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e, pertanto, nella sostanza esonerato dal rispetto degli obblighi del patto per il 2003.

4. Disposizioni in materia di personale degli enti locali.

L'articolo 1-sexies ha previsto che siano esonerati dai vincoli posti dall'articolo 34, comma 11, della legge finanziaria per il 2003, i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, in quanto esclusi dal patto di stabilità interno. La norma precisa che non si riferiscono a tale categoria di enti i limiti alle assunzioni posti dal citato comma 11 dell'articolo 34. Pertanto, i comuni interessati potranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, senza essere assoggettati agli emanandi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che determineranno, per gli altri enti locali e per i comuni con popolazione superiore alla predetta soglia demografica, i criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Relativamente alle assunzioni a tempo determinato, come già precisato nella circolare di questo Dipartimento, Direzione centrale delle autonomie, Servizio P.U.E.L., del 18 aprile u.s., per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, nessun limite era già posto dal precitato articolo 34, comma 11, della legge finanziaria per il 2003.

5. Benefici finanziari a favore di enti locali colpiti da calamità naturali.

In relazione al sisma del 29 ottobre 2002, che ha colpito alcune aree delle regioni Molise e Puglia, è stata prevista la sospensione dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2003 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a carico dei soggetti residenti nei 16 comuni interessati (14 per la provincia di Campobasso e 2 per la provincia di Foggia, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, con tre decreti ministeriali, in data 14, 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003).

Il rinvio, oltre alle comprensibili difficoltà derivanti dalla ricostruzione e dal riassetto del territorio, ha causato agli enti locali così individuati ulteriori disagi a seguito del mancato introito di tasse e tariffe locali. Ne è derivata la necessità di disporre agevolazioni e benefici per ovviare alle difficoltà sopra evidenziate.

Allo scopo, il comma 3 dell'articolo 1-quater prevede per l'anno 2003, a favore dei comuni interessati, una anticipazione finanziaria per un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso da ciascun comune a titolo di I.C.I. (come risultante dall'ultimo certificato consuntivo acquisito dal Ministero dell'interno) per l'anno 2000.

L'anticipazione, necessaria per ovviare alle difficoltà di cassa, sarà successivamente portata in detrazione ai trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2003.

6. Disposizioni in tema di trasferimenti erariali per gli enti locali.

La legge interviene in materia di trasferimenti erariali agli enti locali, con disposizioni di diversa natura, ad efficacia transitoria e di carattere settoriale.

6.1 Esclusione dei trasferimenti erariali di parte capitale dal "Fondo unico per gli investimenti".

Il comma 4 dell'articolo 1-quater dispone una parziale deroga all'applicabilità dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per l'anno 2002), norma che prevede la costituzione di un fondo unico per gli investimenti nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero e la contestuale introduzione di un più complesso iter per il loro utilizzo. Il citato comma 4 dispone la non applicabilità del richiamato articolo 46 ai fondi di competenza del Ministero dell'interno aventi ad oggetto trasferimenti erariali agli enti locali di parte capitale, con l'effetto, pertanto, di ripristinare le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti a favore dei capitoli di bilancio temporaneamente confluiti nel nuovo fondo unico per gli investimenti.

6.2 Calcolo della popolazione degli enti locali per l'attribuzione dei trasferimenti erariali per l'anno 2003.

Una disposizione transitoria è recata dal comma 11 dell'articolo 1-quater, il quale prevede che, per il solo anno 2003, la popolazione da prendere in considerazione per l'attribuzione dei trasferimenti erariali sia quella calcolata in base ai dati consuntivi annuali più aggiornati forniti dall'ISTAT (31 dicembre 2000). La necessità di una tale previsione deriva dalle vigenti prescrizioni contenute nel T.U.O.E.L., il quale, all'articolo 156, dispone che per la determinazione dell'attribuzione di trasferimenti erariali a province e comuni sia presa come riferimento la "... popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente .. secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica...". Tuttavia, per problemi contingenti legati alle rilevazioni del censimento decennale, l'Istituto nazionale di statistica, in data 24 gennaio 2003, ha comunicato di non essere in grado di fornire i consueti dati annuali in tempo utile per la predisposizione da parte del Ministero dell'interno delle spettanze 2003 a favore degli enti locali. Pertanto, non essendo disponibili i dati della popolazione riferita all'anno 2001, si è reso necessario prevedere che per il solo anno 2003 la popolazione da prendere in considerazione per l'attribuzione di alcuni dei trasferimenti erariali (in particolare quelli relativi al Fondo nazionale ordinario per gli investimenti) sia quella calcolata in base ai dati consuntivi annuali più aggiornati forniti dall'ISTAT (31 dicembre 2000).

6.3 Disposizioni relative all'esercizio in forma associata di funzioni comunali.

Disposizioni di carattere settoriale, relative ai contributi in favore dell'associazionismo tra enti locali, sono recate dai commi da 7 a 10 dell'articolo 1-quater.

La disposizione del comma 7 prevede che i fondi a disposizione delle unioni di comuni e delle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali stanziati dalla vigente normativa siano utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni (con l'esclusione dei fondi, pari a 20 milioni di euro, stanziati per il solo anno 2003 a favore delle unioni di comuni dal comma 2 dell'articolo 31 della legge finanziaria per il 2003).

La finalità perseguita è quella di confermare e rafforzare l'azione di stimolo nei confronti delle procedure di fusione dei comuni, considerando che l'attuale sistema vede nella fusione di comuni l'auspicata evoluzione delle altre forme di associazionismo, considerate livello intermedio per l'ottimale gestione dei servizi comunali.

Il successivo comma 8 del medesimo articolo 1-quater integra i principi di riparto dei contributi a favore delle unioni di comuni, al fine di correggere quegli squilibri che in sede di erogazione di contributi si sono evidenziati con riguardo alle unioni di comuni comprendenti enti di media e grande dimensione demografica.

La modifica si è resa necessaria in quanto, sulla base dei criteri di ripartizione sino ad ora utilizzati (in particolare quelli concernenti la popolazione complessiva dell'unione e le spese sostenute per i servizi gestiti in forma associata), si è verificato che le unioni formate anche da enti di maggiore dimensione demografica, hanno assorbito la maggior parte delle risorse, con conseguente riduzione dei fondi disponibili per le unioni formate da enti di piccola dimensione.

Pertanto, in linea con il principio cui si ispira l'articolo 31, comma 6, della legge finanziaria per il 2003, la disposizione ora introdotta stabilisce che, ai fini dell'attribuzione di contributi, i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facenti parte delle unioni di comuni sono considerati quali comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Inoltre, il secondo periodo del medesimo comma 7 prevede che i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti non vengono presi in considerazione ai fini dell'applicazione dei parametri utilizzati per la determinazione dei contributi a favore delle unioni di comuni.

Tenuto conto che i comuni di piccola dimensione, ed in particolare quelli con popolazione sino a 5.000 abitanti, sono gli enti che più degli altri si avvalgono della forma associativa delle unioni di comuni, ricavandone maggiori benefici in termini di ottimizzazione delle scarse risorse a disposizione, la correzione apportata al sistema di attribuzione dei contributi appare di significativo vantaggio per tali enti.

Il successivo comma 9 del medesimo art. 1-quater dispone che le nuove norme in materia di gestione associata di funzioni e servizi non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 10 prevede infine, al fine di garantire organicità di lettura alle norme in materia, l'abrogazione del secondo periodo del comma 6 dell'art. 31 della legge finanziaria per l'anno 2003.

7. Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

7.1 Relazioni al Parlamento.

Una prima modifica al T.U.O.E.L. è recata all'art. 146 dello stesso dall'art. 1-bis del decreto-legge, introdotto in sede di conversione, il quale dispone la cadenza annuale per la relazione al Parlamento da parte del Ministro dell'interno sull'attività svolta dalla gestione straordinaria degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

7.2 Potestà sanzionatoria amministrativa.

Una seconda modifica è recata dal comma 5 dell'articolo 1-quater, il quale integra la disciplina della potestà sanzionatoria amministrativa conferita ai comuni e alle province dall'ordinamento.

Già con l'articolo 16 della legge n. 3 del 2003 (che ha introdotto un articolo 7 bis nel T.U.O.E.L. 267/2000) è stato previsto che "salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro".
Intervenendo tale norma in una materia, qual'è quella dell'imposizione di prestazioni patrimoniali, coperta da riserva relativa di legge ex articolo 23 della Costituzione, i suoi precetti possono essere eterointegrati da norme regolamentari adottate dagli enti locali (in tal senso, cfr. Cassaz., Sez. I, 6.11.1999, n. 12367, nonché Consiglio di Stato, Sez. I, 17.10.2001, n. 885).

In coerenza con l'indirizzo della Corte Costituzionale (sentenza n. 93/1963), secondo il quale la fissazione da parte della legge di un limite massimo della prestazione "rende legittima l'attribuzione al Comune di un potere di determinazione dell'aliquota, nell'ambito di una equilibrata visione delle proprie esigenze amministrative", la disposizione in questione stabilisce sia le fattispecie sanzionabili (cioè le violazioni dei regolamenti comunali e provinciali), sia i limiti per l'irrogazione della sanzione (un minimo di 25 euro ed un massimo di 500 euro). Detta previsione costituisce necessario riconoscimento delle prerogative di produzione normativa riattribuite ai comuni e alle province dal novellato articolo 117 (sesto comma) della Costituzione, laddove prevede che "i Comuni e le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite".

In base a tale norma, ai Comuni e alle Province è data facoltà di graduare la sanzione pecuniaria, in base al diverso valore dei vari interessi pubblici lesi dalla violazione delle norme contenute nei singoli regolamenti comunali e provinciali, valore che può essere correttamente ponderato solo dai soggetti istituzionali cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici medesimi.

Detta previsione è stata ora completata dal comma 5 dell'articolo 1-quater del decreto-legge in oggetto che, aggiungendo all'articolo 7-bis del T.U.O.E.L. un ulteriore comma, ha reso applicabile le sanzioni previste per le violazioni dei regolamenti comunali e provinciali anche all'inosservanza delle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia "sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari".

7.3 Invio telematico dei documenti contabili degli enti locali.

Altra modifica al T.U.O.E.L., recata dal comma 6 dell'articolo 1-quater, è quella che emenda l'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003), nella parte in cui - modificando l'articolo 227 del T.U.O.E.L. - ha previsto che la generalità degli enti locali sia tenuta ad inviare alla Corte dei conti il rendiconto della gestione, i certificati del bilancio preventivo e del rendiconto, nonché le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità. L'articolo 28 citato prevede

che per l'attuazione di tale disposizione sia emanato, entro sei mesi, un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e la Corte dei conti per definire tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati.

In considerazione della tipologia di documenti da trasmettere alla Corte dei conti - i quali (ad eccezione di quelli relativi al "patto di stabilità") sono stati elaborati dal Ministero dell'interno (modelli relativi al rendiconto, approvati con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194) od annualmente approvati da questo Ministero (certificato sul bilancio preventivo e certificato sul rendiconto) - è scaturita l'opportunità che il provvedimento regolamentare di cui trattasi veda il coinvolgimento diretto del Ministero dell'interno, in linea con il ruolo dallo stesso rivestito di referente degli enti locali in campo economico e finanziario ed in relazione ai compiti allo stesso attribuiti per legge nel settore delle autonomie locali. Conseguentemente, la norma introdotta prevede che il decreto regolamentare sia emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Corte dei conti.

8. Utilizzo di segretari comunali e provinciali presso il Ministero dell'interno.

L'articolo 1-septies del decreto-legge, introdotto dalla legge di conversione, prevede l'estensione ai segretari comunali e provinciali utilizzati da parte del Ministero dell'interno per le finalità legate al risanamento degli enti locali dissestati, delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317.

Tale norma dispone il collocamento fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dagli ordinamenti di appartenenza, ma comunque non oltre il limite massimo di cinque anni.

I segretari comunali e provinciali attualmente impiegati dal Ministero dell'interno svolgono una rilevante e meritoria attività per l'istruttoria delle pratiche relative agli enti locali in stato di dissesto finanziario, per le decisioni in materia prese dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

L'estensione al predetto personale del citato art. 13, comma 1, si rende necessaria, in quanto l'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel prevedere (art. 19 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) la possibilità di conferimento di incarico presso altre amministrazioni pubbliche, dispone che il segretario venga cancellato dall'albo e posto in mobilità esterna nel caso in cui sia decorso il termine di quattro anni senza che lo stesso abbia preso servizio in qualità di titolare presso un ente locale.

9. Integrazioni alla disciplina di risanamento degli enti locali dissestati.

L'articolo 1-ter del decreto-legge introduce un articolo aggiuntivo, 268-ter, al capo VIII della parte II del T.U.O.E.L., in tema di risanamento degli enti locali dissestati. Il nuovo articolo integra il precedente articolo 268-bis, introdotto dalla legge di conversione del decreto-legge n. 13 del 2002, con il quale è stata disciplinata una procedura straordinaria di risanamento da attivare nel caso in cui, a causa dell'onerosità degli adempimenti connessi alla rilevazione delle attività e passività ovvero a causa dell'insufficienza della massa attiva, l'organo straordinario della liquidazione non sia riuscito a concludere le procedure di risanamento nei tempi previsti.

Il nuovo articolo 268-ter perfeziona la disciplina della procedura straordinaria, prevedendo:

a) al comma 1 che l'apposita nuova commissione per il risanamento, nel verificare l'esatta composizione della massa passiva, possa includere anche passività comunque riferite ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se a tale data non vi fossero le condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità maturate in seguito (ad esempio, sentenze passate in giudicato successivamente alla chiusura della procedura ordinaria). Alla liquidazione di tali passività provvede la nuova commissione con i fondi accantonati dall'ente locale nei bilanci annuali e pluriennali, come previsto dal comma 5 dell'articolo 268-bis;

b) al comma 2 un ulteriore vincolo alle procedure esecutive in quanto le somme a disposizione dei creditori per la procedura in questione non possono superare quelle determinate dall'ente con apposita delibera ai sensi del citato articolo 268 bis purché l'ente rispetti gli impegni finanziari presi con la delibera stessa;

c) al comma 3 che non sono ammesse - sino al compimento della procedura straordinaria - azioni esecutive o espropriazioni forzate nei confronti dell'ente locale per i debiti che rientrano nella competenza della procedura straordinaria di risanamento avviata. La nullità delle azioni esecutive deve essere eccepita dall'ente stesso e/o dalla nuova commissione chiamata in giudizio. In via analogica si ritiene applicabile in materia il disposto dell'articolo 248, comma 4, del T.U.O.E.L., da ciò derivando la sospensione degli interessi e della rivalutazione monetaria per i debiti ancora insoluti, per i debiti di competenza della commissione divenuti liquidi ed esigibili dopo la dichiarazione di dissesto e per le somme dovute a seguito di anticipazioni di cassa già erogate. La nullità delle procedure di esecuzione forzata e la sospensione della produzione degli accessori si protraggono sino al compimento della procedura (art. 268-bis, comma 5). Il compimento si identifica con l'approvazione del rendiconto relativo alle attività di liquidazione e pagamento delle partite debitorie rilevate durante l'attività gestionale della nuova procedura nel caso in cui i piani di impegno vengano approvati con provvedimento ministeriale entro la durata massima dell'attività gestionale della nuova commissione. Altro caso di compimento della procedura è costituito dal decreto di chiusura del dissesto nel caso in cui le operazioni di liquidazione e pagamento si protraggano oltre la normale scadenza ed alla fase di liquidazione debba provvedere l'ente;

d) al comma 4 che gli enti locali, i quali abbiano già adottato la dichiarazione di dissesto finanziario e i cui organi della liquidazione non abbiano ancora approvato il rendiconto della gestione, possano ricorrere in via straordinaria alla procedura disciplinata dagli articoli 268-bis e 268-ter laddove siano accertati maggiori debiti rientranti nel dissesto (anche per interessi, rivalutazioni e spese legali), non finanziabili con le risorse disponibili né con le disponibilità del fondo speciale istituito con decreto del 9 aprile 2001.

In considerazione della rilevanza degli argomenti trattati, si pregano i signori Prefetti in indirizzo di voler trasmettere la presente circolare agli enti locali con la massima cortese urgenza.

Il
(Malinconico)
Roma lì, 29 maggio 2003

Capo

Dipartimento